

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 318

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 dicembre 2003)

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è stato predisposto in base alla delega concessa dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), e, in particolare, in base all'articolo 1, comma 1, che prevede la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati e all'allegato B, nel quale sono comprese, per l'appunto, le direttive 2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001 e la direttiva 2001/93/CE, della Commissione, del 9 novembre 2001, entrambe recanti modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Per la mancata attuazione delle direttive, la Commissione europea ha trasmesso in data 6 marzo 2003 due lettere di costituzione in mora (procedure nn. 2003/0368 e 2003/0369) e, in data 9 luglio 2003, ha deciso di inviare, per ambedue, il parere motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

Il testo è stato coordinato a seguito di riunioni svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero della salute.

Il provvedimento si compone di cinque articoli e un allegato.

- **l'articolo 1** stabilisce disposizioni, sia per le aziende suinicole già operanti, sia per quelle che devono iniziare l'attività e apporta modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.534, secondo il disposto della direttiva 2001/88/CE, che sostituisce, appunto, l'articolo 3 della direttiva di base 91/630/CEE.
Per quanto riguarda il comma 2, si ritiene utile sottolineare che il divieto ivi previsto (che per la direttiva decorre dal 1° gennaio 2006 – vedi art.1,n.3) è già in vigore in quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 534 del 1992; detto comma prevedeva, infatti - utilizzando la facoltà prevista dalla direttiva 91/630/CEE, all'articolo 11, paragrafo 2, di poter applicare misure più restrittive – che “la costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette” fosse vietata dal 1° gennaio 1996 e, comunque, per gli impianti costruiti anteriormente, la loro utilizzazione poteva essere autorizzata al massimo fino al 1° gennaio 2001. Non si ritiene, pertanto, opportuno modificare per un breve periodo una situazione già consolidata.
- **l'articolo 2** inserisce un nuovo articolo 5-bis al decreto legislativo n.534 del 1992 e prevede l'organizzazione da parte delle regioni di corsi di formazione per gli operatori del settore;
- **l'articolo 3** sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n.534 del 1992, provvedendo ad un aggiornamento delle disposizioni sanzionatorie;
- **l'articolo 4** sostituisce l'allegato al decreto legislativo n.534 del 1992 con l'allegato al presente decreto;
- **l'articolo 5** riporta, come ormai richiesto per le tutte le materie di legislazione concorrente, la clausola di cedevolezza;
- **l'allegato** è quello previsto dalla direttiva 2001/93/CE e viene riportato integralmente.
- **Il provvedimento in parola non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 117 della Costituzione;
- Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
- Vista la direttiva 2001/88/CE, del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Vista la direttiva 2001/93/CE, della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
- Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
- Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali.

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, è sostituito dal seguente:

“Art. 3

1. Tutte le aziende devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

- 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
- 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
- 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
- 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
- 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
- 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
- 7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Se i suini in questione sono allevati in gruppi di:

- 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %;
- 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.

c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 % alle aperture di scarico;

2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

- 1) 11 mm per i lattonzoli,
- 2) 14 mm per i suinetti,
- 3) 18 mm per i suini all'ingrasso,
- 4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

b) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

- 1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
- 2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco nonché il relativo utilizzo.

3. Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5. Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, capitolo I, punto 5, le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinto individuale.

9. Il recinto individuale di cui al comma 8 deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

10. Le aziende che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, iniziano l'attività o sono ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta, devono applicare le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), e ai commi 3, 4, 5 e 9, a decorrere dal citato termine. A decorrere dall'1 gennaio 2013, le medesime disposizioni devono essere applicate da tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3, non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'allegato, capitolo II, lettera A, punto 2, si applica a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo tale data; a decorrere dal 1° gennaio 2005, tale disposizione si applica a tutte le aziende.”.

Art. 2

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, è inserito il seguente:

“Art. 5-bis

1. Qualsiasi persona che assuma, o comunque impieghi, personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse già stanziare nei propri bilanci.”.

Art. 3

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, è sostituito dal seguente:

“Art. 11

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550,00 a 9.296,00 euro. “.

Art. 4

1. L'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Articolo 5

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

- A. In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:
- 1) nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi;
 - 2) i suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno;
 - 3) i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
 - b) riposare e alzarsi con movimenti normali;
 - c) vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
 - 4) Fermo restando l'articolo 3, punto 5, i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) *salvo che il loro uso possa comprometterne la salute o il benessere.*
 - 5) I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.
 - 6) Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non "ad libitum" o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
 - 7) A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
 - 8) Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:
 - a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o della troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
 - b) del mozzamento di una parte della coda;

- c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
- d) dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

9) Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5-bis che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI

A. VERRI

1. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq.
2. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.
4. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.



1850 13 Novembre 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

**CONFERENZA STATO REGIONI
SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2003**

Oggetto: Schema di decreto legislativo su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 ottobre 2003, per l'attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini.

**La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano**

VISTO l'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede il parere obbligatorio di questa Conferenza sugli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), che prevede la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme correnti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi e all'allegato B tra le quali sono presenti le direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE;

CONSIDERATO che, a seguito della mancata attuazione della predetta direttiva, la Commissione Europea ha trasmesso in data 6 marzo 2003 due lettere di costituzione in mora e, in data 9 luglio 2003, ha deciso di inviare per ambedue il parere motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, e pertanto la questione verrà decisa dopo il recepimento della direttiva da parte del Governo in base alle modalità con le quali la stessa è stata recepita;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto che è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 ottobre 2003, e trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e amministrativi con nota del 7 ottobre 2003;

CONSIDERATO che il 20 ottobre 2003, in sede tecnica, i rappresentanti regionali hanno avanzato le seguenti proposte di emendamenti migliorativi del testo concordate con i rappresentanti del Ministero della salute e del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Allegato, capitolo I, punto 4:
alla terza alinea aggiungere le seguenti parole: "quali ad esempio".

Allegato, capitolo I, punto 10

La quinta alinea dopo la parola "effettuati" è così riformulata: "unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Allegato, capitolo II, categoria D, punto 4:

alla seconda alinea dopo le parole "eccezionali e", sopprimere le seguenti: "solo dopo aver consultato" e aggiungere le seguenti: "dietro prescrizione di".

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto ;

esprime parere favorevole

sullo schema di decreto legislativo in oggetto, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 ottobre 2003, con le modifiche di cui in premessa.



Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

Lu